

Per provare l'avvenuta cessione IC, il fornitore deve produrre innanzitutto il **documento di trasporto** firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario UE per ricevuta.

Tipicamente, per il caso più frequente dei trasporti su strada, si tratta del CMR cartaceo o elettronico (da rendere disponibile ai fini della prova in formato pdf come il cartaceo).

Precisazioni 1) L'onere della prova grava innanzitutto sul fornitore, colui che invoca il beneficio (C.Giust. UE 6 settembre 2012 C-273/11, Cass. 27luglio 2012, n. 13457).

Le informazioni presenti nel CMR e le firme di cedente, vettore e acquirente, in mancanza dello stesso possono anche essere prodotti alternativamente, ad esempio, estratti dal sistema informatico del vettore, da cui risulti il percorso effettivo della merce.

A partire dal 2020, è stata introdotta una presunzione in favore del fornitore che può provare la cessione IC presentando i seguenti documenti: almeno due tra: CMR firmato, polizza di carico, fattura spedizioniere o aerea; o, almeno uno dei precedenti e uno tra: polizza assicurativa, documenti bancari, di pubblici ufficiali o del depositario. Tale presunzione funziona anche nel caso della cessione franco fabbrica (ex works), se alla combinazione di documenti sopraindicata si aggiunge la dichiarazione scritta dell'acquirente che certifichi il trasporto nell'altro Stato UE, da inviare al fornitore entro 10 giorni dall'effettuazione della cessione (Reg. UE 1912/2018, art. 45 bis Reg. UE 282/2011). La Resp. AE 8 aprile 2019 n. 100 ha confermato che lo stato attuale della prassi nazionale in materia è già conforme al regolamento.

In **mancanza del documento di trasporto**, è possibile produrre **prove alternative** (Ris. AE 25 marzo 2013 n. 19/E):

documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti;

fattura di vendita;

documentazione bancaria da cui risulti il pagamento della merce;

elenchi Intrastat.

Nelle **cessioni franco fabbrica**, dove la disponibilità dei documenti dipende dall'acquirente, ancor più il fornitore può avvalersi di tutti i mezzi di prova alternativi al documento di trasporto (Ris. AE 15 dicembre 2008 n. 477/E).

La responsabilità dell'effettuazione del trasporto grava solo sull'acquirente, debitore dell'IVA nel Paese di destinazione della cessione (C.Giust. UE 16 dicembre 2010 C-430/09), a condizione che il fornitore sia in grado di dimostrare di essersi comportato secondo la c.d. buona fede, avendo adottato tutte le misure necessarie per evitare di partecipare, anche inconsapevolmente, ad una frode (es. verificando l'affidabilità dell'acquirente: presenza di struttura effettiva, di considerevole giro d'affari o di clientela qualificata, ecc.).

È da escludersi che il fornitore debba svolgere attività investigative sulla movimentazione subita dai beni ceduti dopo che gli stessi sono stati consegnati al vettore incaricato dall'acquirente (Cass. 28 agosto 2013 n. 19747, Cass. 24 maggio 2013 n. 12964, C.Giust. UE 6 settembre 2012 C-273/11).